

REGOLAMENTO (CEE) N. 754/85 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1985

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 ⁽⁴⁾, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che le condizioni di concessione di restituzioni particolari all'esportazione per certe carni bovine e certe conserve sono state adottate dai regolamenti (CEE) n. 32/82 ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2304/82 ⁽⁶⁾, (CEE) n. 1964/82 ⁽⁷⁾, (CEE) n. 74/84 ⁽⁸⁾ e (CEE) n. 2388/84 ⁽⁹⁾;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine porta a fissare la restituzione come segue;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse

restituzioni all'esportazione dei bovini adulti maschi di peso vivo uguale o superiore a 300 kg e degli altri bovini di peso vivo uguale o superiore a 250 kg; che l'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato che è opportuno riservare agli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, di peso uguale o superiore a 250 kg per le femmine ed a 300 kg per i maschi, un trattamento identico a quello di cui beneficiano gli altri bovini, pur sottoponendole a particolari formalità amministrative;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato alla sottovoce ex 02.01 A II a), di talune carni congelate che figurano nell'allegato alla sottovoce ex 02.01 A II b) e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato alla sottovoce 16.02 B III b) 1 aa);

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche molto differenti dei prodotti di cui alle sottovoci ex 02.01 A II a) 4 aa) ed ex 02.01 A II b) 4 aa), è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che è altresì opportuno accordare restituzioni alle carni disossate, salate o in salamoia, nonché secche e affumicate per le esportazioni verso taluni paesi terzi;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato alla sottovoce 16.02 B III b) 1 bb), la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo sensibilmente uguale a quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 21. 8. 1982, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.

⁽⁸⁾ GU n. L 10 del 13. 1. 1984, pag. 32.

⁽⁹⁾ GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dal comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	(22) non denominate :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	97,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	90,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	81,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	40,500
	(bb) altri :	
	(11) di bovini adulti maschi ⁽³⁾ :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	155,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	148,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	120,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	60,500
	(22) non denominati :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	132,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	125,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	110,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	55,500
	2. Quarti anteriori e busti :	
	(aa) di bovini adulti maschi ⁽³⁾ :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	114,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	107,500
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	88,500	
— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	44,500	

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	(bb) non denominati :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	97,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	90,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	81,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	40,500
	3. Quarti posteriori e selle :	
	(aa) con un massimo di nove costole o nove paia di costole :	
	(11) di bovini adulti maschi ⁽³⁾ :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	196,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	189,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	152,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	76,500
	(22) non denominati :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	166,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	159,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	139,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	70,500
	(bb) con più di nove costole o nove paia di costole :	
	(11) bovini adulti maschi ⁽³⁾ :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	114,000
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	107,500	
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	88,500	
— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	44,500	

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	(22) non denominati :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	97,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	90,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	81,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	40,500
	4. altre :	
	ex aa) pezzi non disossati :	
	(11) ricavati da carcasse, mezzene o quarti detti compensati di bovini maschi adulti ⁽⁸⁾ , esclusa la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	155,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	148,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	120,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	60,500
	(22) ricavati da quarti anteriori di bovini maschi adulti ⁽⁸⁾ :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	114,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	107,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	88,500
— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	44,500	
(33) ricavati da quarti posteriori di bovini maschi adulti con un massimo di nove costole o nove paia di costole ⁽⁸⁾ :		
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	196,000	
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	189,500	

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	152,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	76,500
	(44) altri, per i quali il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	97,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	90,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	81,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	40,500
	ex bb) pezzi disossati, ogni pezzo imballato individualmente :	
	(11) ricavati da quarti posteriori di bovini maschi adulti con un massimo di nove costole o nove paia di costole ⁽⁴⁾ :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	280,000
	— per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	270,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	218,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	109,500
	(22) altri, esclusi il fianchetto e il garretto ⁽⁷⁾ :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾ , escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	188,500
	— per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾ , esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	178,500
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾ , le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	157,000	
— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	79,500	
— per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 ⁽⁵⁾ e per le esportazioni a destinazione del Canada	80,000	

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	<p>b) congelate :</p> <p>1. in carcasce, mezzene o quarti detti compensati :</p> <p>(aa) la parte anteriore della carcassa e della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole :</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾, escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾, le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera</p> <p>(bb) altre :</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾, escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾, le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera</p> <p>2. Quarti anteriori e busti :</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾, escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾, le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera</p> <p>3. Quarti posteriori e selle :</p> <p>(aa) con un massimo di nove costole o nove paia di costole :</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾, escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾, le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera</p> <p>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera</p>	<p>80,500</p> <p>74,000</p> <p>74,000</p> <p>35,500</p> <p>106,000</p> <p>99,500</p> <p>99,500</p> <p>47,500</p> <p>80,500</p> <p>74,000</p> <p>74,000</p> <p>35,500</p> <p>131,500</p> <p>125,000</p> <p>125,000</p> <p>59,500</p>

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	(bb) con più di nove costole o nove paia di costole : <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾, escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾, le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 4. altre : <ul style="list-style-type: none"> aa) pezzi non disossati, il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo : <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾, escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾, le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera ex bb) pezzi disossati, esclusi la pancia, la tibia e il muscolo aderente, ogni pezzo imballato individualmente ⁽⁷⁾ : <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 ⁽⁵⁾ e per le esportazioni a destinazione del Canada — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾, escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla — per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾, le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera altri pezzi disossati : <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 ⁽⁵⁾ e per le esportazioni a destinazione del Canada 	80,500 74,000 74,000 35,500 80,500 74,000 74,000 35,500 80,000 121,500 114,000 93,500 46,500 80,000
ex 02.06 C I a) 2	Carni della specie bovina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate : <ul style="list-style-type: none"> (aa) salate e secche <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione della Svizzera (bb) salate o in salamoia, o anche secche e affumicate : <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾, escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla 	60,500 102,500

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 16.02 B III b) 1	<p>Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle finemente omogeneizzate ⁽⁶⁾:</p> <p>ex aa) non cotte, contenenti le seguenti percentuali in peso di carni della specie bovina (escluse le frattaglie ed il grasso):</p> <p>(11) 80 % o più di carni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾, escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾, le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera <p>(22) 60 % o più e meno dell'80 % di carni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾, escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾, le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera <p>(33) 40 % o più e meno del 60 % di carni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ⁽¹⁾, escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ⁽¹⁾, esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽¹⁾ ⁽²⁾, le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera <p>ex bb) non nominate, contenenti le seguenti percentuali in peso di carni della specie bovina (escluse le frattaglie ed il grasso):</p> <p>(11) 80 % o più di carni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi <p>(22) 60 % o più e meno dell'80 % di carni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi <p>(33) 40 % o più e meno del 60 % di carni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi <p>(44) 20 % o più e meno del 40 % di carni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi 	<p>102,500</p> <p>96,000</p> <p>96,000</p> <p>96,000</p> <p>58,000</p> <p>58,000</p> <p>58,000</p> <p>58,000</p> <p>38,500</p> <p>38,500</p> <p>38,500</p> <p>38,500</p> <p>65,000 ^(*)</p> <p>38,000</p> <p>27,000</p> <p>10,000</p>

-
- (1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3537/82 della Commissione (GU n. L 371 del 30. 12. 1982, pag. 7).
- (2) Si intendono per paesi terzi europei, ai sensi del presente regolamento, anche le destinazioni considerate nell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 (GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1).
- (3) L'importo di questa restituzione è subordinato alla presentazione dell'attestato che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione (GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11).
- (4) L'importo di detta restituzione è subordinato al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione (GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48).
- (5) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.
- (6) Sono ugualmente esclusi i prodotti che contengono in piccola quantità dei frammenti visibili di carne.
- (7) Beneficiano della restituzione soltanto i pezzi disossati che non comprendono, integralmente o parzialmente, il fianchetto o/e il garretto.
- (8) L'importo di detta restituzione è subordinato al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 74/84 della Commissione (GU n. L 10 del 13. 1. 1984, pag. 32).
- (9) Per i prodotti che soddisfano alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione (GU n. L 221 del 18. 8. 1984), la restituzione è di 103 ECU/100 kg di peso netto.
-

NB: In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.